

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

228.

SITZUNG

21-10-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 173:

« Istituzione del marchio regionale di qualità per i prodotti dell'agricoltura della Regione Trentino-Alto Adige »
pag. 3

Deliberazione sulla modifica del Regolamento organico del personale del Consiglio regionale (n. 193)
pag. 3

Disegno di legge n. 178:

« Norme per l'accesso al grado iniziale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali »
pag. 6

Disegno di legge n. 195:

« Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964 »
pag. 12

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 173:

« Einführung eines regionalen Gütezeichens für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Region Trentino-Tiroler Etschland »
Seite 3

Beschluß über die Abänderung der Personalordnung der Regionalratsbediensteten (Nr. 193)
Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 178:

« Bestimmungen über die Zulassung zum Anfangsrang der Sonderplanstellen für Forstunteroffizieren und Forstwachbeamte »
Seite 6

Gesetzentwurf Nr. 195:

« Dritte Haushaltsabänderung für das Finanzjahr 1964 »
Seite 12

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 20.10.1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

E' pervenuto alla Presidenza un telegramma del sen. Paolo Berlanda: « Chiudendosi oggi quarta legislatura regionale desidero porgere S.V. e intero Consiglio regionale sentimenti profondi stima, compiacimento, riconoscenza per quanto costruttivamente operato a beneficio popolazioni conviventi in Regione Trentino-Alto Adige. Assicuro mia costante sintonizzata collaborazione con massimo organo legislativo autonomo. Stop. Deferenti ossequi - Sen. Paolo Berlanda ».

Disegno di legge n. 173: « Istituzione del marchio regionale di qualità per i prodotti dell'agricoltura della Regione Trentino-Alto Adige ».

La Giunta regionale mi propone di sospendere la trattazione di questo disegno di legge. E' d'accordo il Consiglio? Unanimità. Il disegno di legge è ritirato. (*)

Passiamo ad altro punto dell'ordine del giorno: **Deliberazione sulla modifica del Regolamento organico del personale del Consiglio regionale (n. 193).**

Signori Consiglieri,

nella seduta del 22 settembre 1964 l'Ufficio di Presidenza ha concluso l'esame dei problemi relativi al proprio personale ed ha deliberato di proporre al Consiglio regionale la modifica della pianta organica del personale medesimo.

Tale provvedimento si rende necessario per adeguare l'ordinamento delle carriere del Consiglio regionale a quello dei dipendenti della Giunta, che, come è noto, è stato sensibilmente migliorato rispetto al passato con la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, in relazione a quanto dispone l'art. 1 del Regolamento organico vigente: « Lo Stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale del Consiglio sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati dell'Amministrazione regionale... » ed in considerazione di un impegno del Consiglio regionale, espresso all'atto dell'approvazione del Regola-

(*) Vedi Appendice a pag. 25

mento organico. Le modifiche proposte, rispetto all'ordinamento vigente, risultano dalla tabella allegata.

Si osserva che le modifiche consistono nell'aggiunta di una qualifica al vertice di ciascuna carriera, e nell'aumento dei posti nelle qualifiche più alte: queste modifiche consentono al personale un maggiore sviluppo di carriera, beneficio di cui, come già detto, il personale dipendente dalla Giunta regionale fruisce a seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 2. Si osserva pure che i posti delle qualifiche iniziali sono stati ridotti nel numero. Ciò avviene, in corrispondenza con le effettive esigenze del Consiglio regionale, allo scopo di evitare un gonfiamento nel numero dei dipendenti, che comunque è ancora notevolmente inferiore al massimo consentito dall'attuale pianta organica.

Si propone inoltre al Consiglio regionale di voler istituire un Ruolo speciale del personale contrattuale interpreti, allo scopo di consentire un più adeguato inquadramento al Capo dell'Ufficio Traduzioni.

L'Ufficio di Presidenza confida che la presente proposta incontrerà il voto favorevole del Consiglio regionale.

PROPOSTA DI DELIBERA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Aggiungere il seguente:

Art. 22

I posti del ruolo del personale contrattuale interpreti possono essere conferiti, mediante contratto a termine, al personale che alla data di entrata in vigore della presente norma preste da almeno un anno servizio presso il Consiglio regionale con funzioni proprie dei posti da conferire.

Il contratto non può avere la durata superiore a nove anni ed è rinnovabile. Il personale contrattuale può essere trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Il servizio già prestato alla data di entrata in vigore della presente norma è valutato per intero ai soli effetti giuridici, per l'attribuzione del trattamento economico del coefficiente corrispondente alla qualifica superiore.

Al personale di cui al presente articolo spettano il trattamento economico e tutti i benefici previdenziali e assistenziali previsti per il rimanente personale.

PIANTA ORGANICA

<i>Qualifica</i>	<i>coeff.</i>	<i>n. posti attuali</i>	<i>n. posti proposti</i>
CARRIERA DIRETTIVA			
Segretario generale	900	—	1
Vice Segretario generale	670	1	1
Direttore di divisione	500	1	1
Direttore di sezione	402	1	2
Consigliere di 1 ^a classe	325	3	2
Consigliere di 2 ^a classe	271		
Consigliere di 3 ^a classe	229		
		6	7

CARRIERA DI CONCETTO

Segretario capo	500	—	1
Segretario principale	402	1	2
Primo segretario	325	2	2
Segretario	271	5	3
Segretario aggiunto	229		
Vice segretario	202		
		8	8

CARRIERA ESECUTIVA

Archivista superiore	325	—	1
Archivista capo	271	1	2
Primo archivista	229	2	4
Archivista	202	10	7
Applicato	180		
Applicato aggiunto	157		
		13	14

CARRIERA AUSILIARIA

Commesso capo	180	1	1
Commesso	173	1	2
Usciere capo	159	3	2
Usciere	151		
Inserviente	142		
		5	5

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE INTERPRETI

<i>Qualifica</i>	<i>coeff.</i>	<i>n. posti proposti</i>
Interprete capo	500	1
Interprete superiore	402	

Il trattamento economico del coefficiente 500 potrà essere attribuito dopo tre anni di servizio, su delibera dell'Ufficio di Presidenza.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per una dichiarazione pregiudiziale, signor Presidente. Discutendo un organico, come questo, molto ridotto, non possiamo ragionare con concetti, come avviene esaminando quello della Regione; ogni discussione avrà, inevitabilmente, riferimento a determinate persone. Mi pare che sarebbe opportuna la seduta riservata.

PRESIDENTE: Ha ragione, faremo seduta riservata. Prego i funzionari, la stampa ed il pubblico di lasciare l'aula.

(Segue la seduta riservata).

(Ore 10.30).

Ore 11.20.

PRESIDENTE: La seduta riprende a carattere pubblico.

Disegno di legge n. 178: « Norme per l'accesso al grado iniziale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali ».

La parola al Presidente Dalvit per la lettura della relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Come è noto la tabella H) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 sostituita dalla tabella n. 22 allegata alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, prevede in 258 il numero dei posti da attribuirsi ai sottufficiali, guardie e guardie scelte forestali della Regione. Alla data odierna il personale regionale appartenente a detta carriera e gradi è composto da n. 97 unità.

I posti vacanti — sempre in tale carriera e gradi — risultano pertanto di n. 161 unità delle

quali n. 98 temporaneamente coperte da personale « comandato », con una vacanza in atto di n. 63 unità.

Tali posti dovrebbero essere coperti, nei modi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1960 n. 14, da personale proveniente dai corsi che si svolgono presso le Scuole allievi guardie forestali di Cittaducale e Sabaudia.

Tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, si prevede che la copertura dei posti vacanti in provincia di Bolzano non potrà essere ottenuta se non in minima parte attraverso l'apporto del personale di cui al comma precedente.

Ciò premesso, accertato che il numero dei posti da riservare al gruppo linguistico tedesco è di 81 unità, $(48:258 = 15:x = 81)$ e che attualmente di queste ultime solo 14 risultano coperte, si rende necessario ed urgente, ai fini del buon andamento dei servizi forestali ed in particolar modo di quelli aventi sede in provincia di Bolzano, dove sono richiesti i requisiti di cui ai predetti articoli 15 e 19, provvedere alla copertura dei posti vacanti.

In aderenza a tale necessità si è pertanto provveduto a formulare il presente disegno di legge contenente norme per l'accesso al grado iniziale del predetto ruolo.

Venendo alla illustrazione dei singoli articoli che costituiscono il disegno di legge, si possono svolgere le seguenti considerazioni:

L'articolo 1 prevede che la nomina al grado di guardia forestale si ottiene previo accertamento di idoneità conseguita con la frequenza ad un corso speciale che avrà la durata di 5 mesi.

L'articolo 2 prevede che l'ammissione al corso predetto avviene in seguito al supera-

mento di un pubblico concorso indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale; l'articolo stabilisce inoltre i requisiti per partecipare al concorso e dispone le cause di esclusione dal concorso stesso.

L'articolo 3 prevede titoli preferenziali per la partecipazione al corso di cui all'articolo 1, in caso di parità di merito.

L'articolo 4 dispone che le materie di esame e la composizione della Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 2 sono determinate con regolamento di esecuzione della legge, fermo il principio della proporzione etnica nella composizione della Commissione.

L'articolo 5 prevede che i vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso speciale di cui all'articolo 1 della legge; l'articolo prevede che il regolamento di esecuzione della legge stabilirà le materie di insegnamento del corso e la composizione della Commissione di esame; si stabilisce inoltre che per gli allievi appartenenti al gruppo linguistico tedesco il corso viene svolto in provincia di Bolzano e l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca.

L'articolo 6 dispone che agli allievi è corrisposto, durante la partecipazione al corso, il trattamento previsto per gli allievi guardie forestali del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 7 contiene una norma transitoria per la prima applicazione della legge al fine di consentire l'inquadramento nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali del personale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo e della carriera ausiliaria del ruolo tecnico che abbia svolto servizi di campagna presso uffici forestali periferici e non abbia superato il 45° anno di età.

L'articolo 8 contiene un'altra norma transitoria relativa ai limiti di età previsti dall'articolo 2 del disegno di legge.

Con l'articolo 9 viene data validità a tutto il 31 dicembre 1966 alle norme contenute nell'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1960 n. 14 e ciò per consentire al personale originario delle Province di Trento e Bolzano che in atto frequenta corsi di allievi guardie forestali presso la Scuola di Cittaducale di essere comandato presso l'Amministrazione regionale.

L'articolo 10 contiene una norma per la copertura del fabbisogno finanziario per l'attuazione del disegno di legge.

Dopo aver illustrato il disegno di legge nella sua portata, la Giunta regionale confida nell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE « NORME PER L'ACCESSO AL GRADO INIZIALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI »

Art. 1

La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali si consegue previo accertamento di idoneità ottenuta con la frequenza ad apposito corso della durata di mesi cinque.

Art. 2

L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso per esami indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25.
Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare il 28° anno di età, anche in caso di cumulo di benefici;
- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica al servizio di montagna, accertata prima che il candidato sostenga la prova scritta, da apposita commissione composta da tre medici nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta;
- e) pagella scolastica o certificato attestante il superamento degli esami II ciclo didattico scuola elementare.

Non possono partecipare al concorso:

- gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal predetto elettorato;
- coloro che hanno cessato dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
- i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Art. 3

A parità di merito costituiscono titoli preferenziali per la partecipazione al corso di cui al precedente articolo 1, nell'ordine:

- a) il diploma rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano di Corzano (Brescia), sezione coordinata di Edolo;
- b) il certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario.

Art. 4

Le materie di esame e la composizione della Commissione esaminatrice per il concorso previsto dall'art. 2 sono determinate con regolamento di esecuzione della presente legge. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Consiglio regionale.

Art. 5

I vincitori del concorso vengono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al precedente articolo 1, al termine del quale devono sostenere un esame di idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale.

Le materie di insegnamento del corso, nonchè la composizione della Commissione di esame saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge, con il rispetto delle norme previste dal II° comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli allievi guardie appartenenti al gruppo linguistico tedesco il corso viene svolto in provincia di Bolzano e l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca.

Art. 6

Agli allievi guardie forestali è corrisposto durante la frequenza del corso di cui all'art. 5 della presente legge, il trattamento economico previsto per gli allievi guardie forestali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7

Nella prima applicazione della presente legge il personale appartenente alla carriera esecutiva del ruolo organico amministrativo ed alla carriera ausiliaria del ruolo tecnico che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge, da almeno un anno, o abbia svolto con carattere di continuità per eguale periodo servizi di campagna presso uffici forestali periferici e che non abbia superato il 45° anno di età, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Gli applicati aggiunti, gli agenti tecnici, sono inquadrati nel grado di guardia mentre il personale con qualifica superiore è inquadrato nel grado di guardia scelta conservando nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

La domanda di cui al I° comma del presente articolo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata per via gerarchica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere del Consiglio di Amministrazione del personale.

L'avanzamento al grado di Vicebrigadiere del personale contemplato nel presente articolo può essere disposto anche in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti a seguito di vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Il corso previsto dalla legge regionale 7.12.1962, n. 21 è indetto entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio computato per metà per il transito dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva per effetto dell'art. 25 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 viene rivalutato per intero nel computo dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8

Nella prima applicazione della presente legge, il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'articolo 2 è elevato ad anni 30.

Art. 9

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1966.

Art. 10

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio passivo dell'esercizio finanziario medesimo:

- alle spese per l'attuazione del corso di cui all'articolo 1 con lo stanziamento iscritto al cap. n. 119;
- alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 34;
- all'onere di cui all'articolo 6 con lo stanziamento iscritto al cap. n. 20.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

Nelle sedute del 22 e 24 luglio questo disegno di legge è stato esaminato e approvato dalla Commissione affari generali.

I singoli articoli sono stati approvati all'unanimità nel testo proposto dalla Giunta regionale, ad eccezione dell'art. 9, sul quale si sono astenuti i signori commissari appartenenti al S.V.P. Una modifica, approvata all'unanimità, viene apportata all'art. 8 che viene riportato in calce nel nuovo testo.

Il disegno di legge nel suo complesso viene approvato a maggioranza, con tre astensioni (S.V.P.).

Nuovo testo dell'art. 8

« Nella prima applicazione della presente legge, il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'art. 2 è elevato ad anni 35 ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa esprime a maggioranza parere favorevole sulle conseguenze finanziarie del disegno di legge.

Trasmette ora al Consiglio regionale il provvedimento per la sua approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale; se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. E' approvato all'unanimità.

Art. 1

La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie fo-

restali si consegue previo accertamento di idoneità, ottenuta con la frequenza ad apposito corso della durata di mesi cinque.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso per esami, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;*
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare il ventottesimo anno di età, anche in caso di cumulo di benefici;*
- c) buona condotta;*
- d) idoneità fisica al servizio di montagna, accertata, prima che il candidato sostenga la prova scritta, da apposita commissione composta da tre medici, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta;*

- e) pagella scolastica o certificato attestante il superamento degli esami del secondo ciclo didattico della scuola elementare.*

Non possono partecipare al concorso:

- gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal predetto elettorato;*

- coloro che hanno cessato dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
- i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro, che non risultino in possesso dei prescritti requisiti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

A parità di merito costituiscono titoli preferenziali per la partecipazione al corso di cui al precedente articolo 1, nell'ordine:

- a) il diploma rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano di Corzano (Brescia), sezione coordinata di Edolo;
- b) il certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario.

C'è un emendamento a firma Kapfinger, Brugger, alla lettera b) aggiungere « ad indirizzo agrario o forestale ».

Pongo ai voti l'emendamento: unanimità

Metto in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Le materie di esame e la composizione della Commissione esaminatrice per il concorso, previsto dall'art. 2, sono determinate con regolamento di esecuzione della presente legge. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Consiglio regionale.

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

I vincitori del concorso vengono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al precedente art. 1, al termine del quale devono sostenere un esame di idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale.

Le materie di insegnamento del corso, nonché la composizione della Commissione di esame saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge, con il rispetto delle norme previste dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli allievi guardie appartenenti al gruppo linguistico tedesco il corso viene svolto in provincia di Bolzano e l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca.

Pongo in votazione l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Agli allievi guardie forestali è corrisposto, durante la frequenza del corso di cui all'articolo 5 della presente legge, il trattamento economico previsto per gli allievi guardie forestali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7

Nella prima applicazione della presente legge il personale appartenente alla carriera esecutiva del ruolo organico amministrativo ed alla carriera ausiliaria del ruolo tecnico, che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge, da almeno un anno, o abbia svolto con carattere di continuità, per eguale periodo, servizi di campagna presso uffici forestali periferici e che non abbia superato il 45° anno di età, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Gli applicati aggiunti, gli agenti tecnici, sono inquadrati nel grado di guardia, mentre il personale con qualifica superiore è inquadrato nel grado di guardia scelta, conservando nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

La domanda di cui al primo comma del presente articolo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata per via gerarchica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere del Consiglio di amministrazione del personale.

L'avanzamento al grado di Vicebrigadiere del personale contemplato nel presente articolo può essere disposto anche in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti a seguito di vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Il corso previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, è indetto entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio computato per metà per il transito dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, per effetto dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, viene rivalutato per intero nel computo dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo.

Pongo in votazione l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Nella prima applicazione della presente legge, il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'articolo 2 è elevato ad anni 35.

La Giunta propone « anni 36 ». Pongo ai voti l'emendamento della Giunta: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 8: unanimità.

(*) Vedi Appendice a pag. 36

Art. 9

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1966.

Il cons. Brugger propone un emendamento sostitutivo del seguente tenore: « L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14, continua ad applicarsi fino alla pubblicazione del primo bando di concorso a norma della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo: unanimità.

Art. 10

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio passivo dell'esercizio finanziario medesimo:

- alle spese per l'attuazione del corso di cui all'articolo 1 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 119;
- alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 34;
- all'onere di cui all'articolo 6 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 20.

Pongo in votazione l'art. 10: unanimità.

Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, 30 sì, una scheda bianca.

La legge è approvata. (*)

Disegno di legge n. 195: « Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964 ».

La parola all'Assessore Fronza per la lettura della relazione.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Signori Consiglieri,

con l'unito disegno di legge si provvede a dare esecuzione, mediante l'istituzione dei relativi capitoli di spesa, alle leggi regionali di recente approvate dal Consiglio e precisamente:

- 1) Concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche ed altri provvedimenti di carattere finanziario.
- 2) Contributo alla S.p.A. « Ferrovia Locale Lana - Postal - Lana di Sopra » per il rammodernamento del tratto che rimane in servizio.
- 3) Sottoscrizione di ulteriori quote di capitale della Società per azioni « Idrovia Ticino - Milano Nord - Mincio ».
- 4) Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento.
- 5) Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari coltivatori diretti, affittuari, mezzadri singoli ed associati operanti nei territori montani della regione.
- 6) Istituzione del marchio regionale di qualità per i prodotti dell'agricoltura della regione.
- 7) Partecipazione della Regione alla costituzione Società per l'apprestamento della sede e degli impianti del Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno.

Le leggi sopraelencate comportano complessivamente a carico dell'esercizio finanziario 1964 un onere di lire 996.000.000 a cui si fa fronte per lire 687.500.000 mediante l'accensione di un mutuo passivo di pari importo, in base all'autorizzazione contenuta nella legge regionale di cui al punto 1) e per lire 308.500.000 — ivi compreso l'importo di lire 50.000.000 corrispondente alla 1^a semestralità di ammortamento del mutuo predetto — mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Con lo stesso disegno di legge si dispone l'iscrizione al Cap. n. 20 della spesa, dell'importo di lire 9.320.000 in esecuzione della legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, con la quale sono state apportate modifiche alle norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere direttiva e di concetto del personale addetto ai Libri fondiari e della legge regionale 27 agosto 1964, n. 27, con la quale è stata istituita una indennità di servizio disagiato agli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.

Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964*Stato di previsione dell'entrata*

In aumento:

ENTRATA STRAORDINARIA

Accensione di debiti

Cap. n. 55 bis - (di nuova istituzione) - Accensione di un mutuo passivo (L.R. in corso di promulgazione)	L. 687.500.000
--	----------------

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. n. 55 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	317.820.000
---	----	-------------

b) In aumento:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20 - Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, indennità di licenziamento, indennità per una sola volta in luogo di pensione e assegni congeneri dovuti per legge	L.	9.320.000
---	----	-----------

SPESA STRAORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Oneri generali

Cap. n. 86 - Interessi compresi nelle annualità da corrispondere in ammortamento dei mutui contratti in dipendenza di provvedimenti legislativi; oneri erariali inerenti all'ammortamento	L.	50.000.000
---	----	------------

da riportare	L.	59.320.000
--------------	----	------------

	Riporto	L.	59.320.000
--	---------	----	------------

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 125 bis (di nuova istituzione) - Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione. (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)	L.		25.000.000
---	----	--	------------

COMMERCIO E CREDITO

Commercio

Cap. n. 132 bis (di nuova istituzione) - Spese per la diffusione e la tutela sia all'interno che all'estero del marchio regionale di qualità per i prodotti dell'agricoltura della Regione (L.R. in corso di promulgazione)	L.		3.000.000
---	----	--	-----------

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 147 bis (di nuova istituzione) - Contributo alla S.p.A. « Ferrovia Locale Lana - Postal - Lana di Sopra » per il rammodernamento del tratto ferroviario Stazione Lana - Postal F.S. - Lana di Sotto (L.R. in corso di promulgazione)	L.		18.500.000
--	----	--	------------

Cap. n. 147 ter (di nuova istituzione) - Contributo straordinario al Consorzio per l'Aeroporto delle Dolomiti e del Garda, con sede in Bolzano, per i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'Aeroporto civile di Bolzano (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)	L.		100.000.000
---	----	--	-------------

Lavori pubblici

Cap. n. 156 - Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (L.R. 30.5.1951, n. 3 e art. 17 della L.R. 1.7.1963, n. 17) (seconda quota) (L.R. in corso di promulgazione)	L.		150.000.000
--	----	--	-------------

Cap. n. 156 ter (di nuova istituzione) - Contributi straordinari in misura non superiore al 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)	L.		337.500.000
--	----	--	-------------

	da riportare	L.	693.320.000
--	--------------	----	-------------

	Riporto	L.	693.320.000
Cap. n. 156 quater (di nuova istituzione) - Contributi ai Comuni della Regione per l'esecuzione di opere stradali (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)		L.	50.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 169 bis (di nuova istituzione) - Contributo alla Caritas Diocesana di Bolzano per l'acquisto di un immobile a Cesenatico, da adibire a colonia marina (L.R. in corso di promulgazione)		L.	50.000.000
--	--	----	------------

FINANZE E PATRIMONIO

Partecipazioni azionarie e conferimenti diversi

Cap. n. 191 bis (di nuova istituzione) - Spesa per la sottoscrizione di ulteriori quote di capitale della società per azioni « Idrovia Ticino - Milano Nord - Mincio » con sede in Brescia (L.R. in corso di promulgazione)		L.	6.000.000
Cap. n. 191 ter (di nuova istituzione) - Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino - Alto Adige e della annessa sezione per il credito agrario di miglioramento (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)		L.	200.000.000
Cap. n. 191 quater (di nuova istituzione) - Partecipazione della Regione alla costituenda Società per azioni per l'apprestamento della sede e degli impianti del Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)		L.	6.000.000
	TOTALE	L.	1.005.320.000

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa ha approvato a maggioranza il disegno di legge apportando, su proposta dell'Assessore competente, una diminuzione in Entrata di lire 6 milioni e omettendo nella Spesa lo stanziamento di pari importo di cui al cap. n. 191 quater.

Si trasmette ora il disegno di legge al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Alla Tabella B ci sono modifiche, in aumento, vengono aggiunti i seguenti due capitoli:

Cap. n. 127 - Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe

L. 3.000.000

Cap. n. 128 - Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie

L. 3.000.000

Alla copertura della spesa si provvede mediante aumento di 6 milioni della riduzione al fondo iscritto al cap. 55 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi, che viene portato da lire 311.820.000 a 317.820.000, utilizzando tale importo di lire 6 milioni, accantonato per le partecipazioni della Regione alla costituenda società per l'apprestamento della sede e degli impianti del centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno.

C'è un'altra variazione per l'istituzione di un nuovo capitolo:

Cap. n. 137 - Spese, contributi e sussidi per promuovere e incrementare la produzione industriale e per agevolare la diffusione dei prodotti stessi all'interno e all'estero. Spese per promuovere ed incrementare lo sfruttamento delle risorse energetiche della Regione

L. 3.000.000

Alla copertura dell'onere si provvede mediante la diminuzione dello stanziamento del cap. 132 bis che viene soppresso.

Chi è d'accordo col primo emendamento di 6 milioni è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi è d'accordo col secondo emendamento del cap. 137, è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi è d'accordo con l'art. 2?

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Per una variazione di carattere formale. Nella relazione della Commissione è stato scritto « una diminuzione in Entrata » anziché « sul fondo speciale ».

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'art. 2? Unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: consiglieri della provincia di Trento: votanti 22, 17 sì, 2 no, 3 schede bianche;

Consiglieri della provincia di Bolzano: votanti 10, 10 sì.

La legge non ha conseguito la maggioranza qualificata prevista dello Statuto per la provincia di Bolzano. (*)

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Chiedo una verifica.

BRUGGER (S.V.P.): Ich weiß nicht, ob ich den Antrag auf Wiederholung der Abstimmung stellen darf?

(Ripetiamo la votazione?)

PRESIDENTE: Non è possibile. Proseguiamo i nostri lavori. La parola al Presidente della Giunta regionale.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Desidero, a nome della Giunta, proporre alcuni motivi di meditazione al Consiglio, mentre, dopo quattro anni di intenso lavoro, ci si lascia: non mancano motivi di positiva valutazione dell'opera che siamo andati svolgendo.

La mancanza di voti di sfiducia contro la Giunta, ha consentito un regolare andamento dei lavori; il numero delle leggi approvate e la misura delle votazioni, testimoniano come la attività della Giunta abbia avuto rispondenza piena in Consiglio. Il 90 per cento dei disegni di legge proposti dalla Giunta è stato approvato; anche parecchie leggi di iniziativa consiliare hanno avuto l'appoggio della Giunta e sono entrate in vigore.

In questi quattro anni abbiamo amministrato bilanci per 55 mila milioni, cinquanta-

cinque miliardi, che sono andati a beneficio della nostra economia. I bilanci preventivi sono stati tempestivamente predisposti, i consuntivi sono in fase di avanzata redazione.

C'è sempre stata una atmosfera serena, c'è sempre stata, per tutti i gruppi, la massima libertà in questo ambiente di lavoro che è stato il Consiglio regionale, anche se, logicamente, si sono avuti talora contrastanti punti di vista sulla soluzione dei problemi. Sento di poter affermare che non vi è stato un prepotere della maggioranza, la quale ha sempre cercato la via della persuasione per raggiungere i suoi obiettivi. Queste considerazioni, mi pare, avvalorano il nostro convincimento sulla validità degli istituti autonomistici.

Le leggi e gli atti amministrativi regionali in questi anni hanno raggiunto una consistenza mai realizzata in passato! L'intervento nel settore economico e sociale si è notevolmente accentuato. Voglio anche sottolineare come la convivenza etnica non sia mai stata turbata gravemente nel nostro Consiglio: la questione altoatesina ha assunto aspetti drammatici, ma fuori di questa aula, dove, invece, ha sempre incontrato valutazioni serie e serene. Fecondi, infine, per comprensione e lealtà reciproche, i rapporti con lo Stato. I disegni di legge rinviati sono stati poco in confronto al numero delle iniziative.

Anche lo sforzo impostoci dalle circostanze per superare la contingenza, ha trovato larga eco solidale nel Consiglio.

Mi pare doveroso esprimere, in questa occasione, un ringraziamento e fare un auspicio. Un ringraziamento particolare ai tre Presidenti che si sono succeduti alla testa del Consiglio: Albertini, Rosa, Pupp; all'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni legislative, a tutti i consiglieri per il loro atteggiamento che è stato di larga collaborazione. Un ringraziamento voglio rivolgere

anche alla stampa, che ha diligentemente seguito i nostri lavori, li ha commentati, talora anche criticati, ma con senso della misura ed obiettività; un ringraziamento ai funzionari del Consiglio e della Giunta per la loro diligenza, che talora è stata autentico sacrificio.

Io auspico, per la prossima legislatura, il ritorno del gruppo di lingua tedesca alle sue responsabilità in sede amministrativa, nel superamento delle residue diffidenze, per la realizzazione di comuni fini politici, economici, sociali.

Una parola ed un saluto particolari a quei colleghi uscenti che non rientreranno nel Consiglio; ed un ringraziamento ed un augurio a quanti vi torneranno, con propositi, ne sono certo, di lavoro per un divenire migliore delle nostre popolazioni, nella auspicata, totale, pacificazione degli animi.

Questo è l'auspicio politico della Giunta, al quale vogliamo dare anche significato e calore umano e cristiano.

(Applausi).

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, come Presidente di questa Assemblea, consentitemi alcune parole. La chiusura della nostra legislatura deve avvenire in forma di reciproca cortesia, per un rispetto alla nostra funzione e a quella del Consiglio regionale.

Questa legislatura è stata caratterizzata da una attività veramente notevole, come risulta dalle statistiche del nostro lavoro.

Abbiamo tenuto 228 sedute, per un totale di 893 ore; i disegni di legge regionali presentati sono stati 176, di cui 150 ad iniziativa della Giunta e 26 ad iniziativa consiliare, tra i quali 13 della S.V.P., 8 del P.S.I., 2 del P.C.I. e 3 del P.L.I.

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono 124, 20 di essi approvati due

volte e 4 per tre volte, di cui 8 approvati con la procedura prevista dall'art. 73 dello Statuto.

Ventisei disegni di legge sono stati respinti dall'Assemblea, di cui 13 con la procedura prevista dall'art. 73. I disegni di legge ritirati sono stati 20, quelli che decadono alla fine della legislatura sono 14. Il numero di disegni di legge che hanno ottenuto il visto e che sono entrati in vigore è di 112: 13 disegni di legge approvati dall'Assemblea attendono, all'atto della chiusura, il visto governativo.

Sono stati presentati n. 8 disegni di legge-voto, di cui 3 di iniziativa della D.C., 2 della S.V.P., 2 dei gruppi P.S.I. e P.C.I., e 1 del P.S.D.I. Quattro disegni di legge-voto sono stati approvati dal Consiglio regionale e inviati al Governo, mentre 4 risultano superati dalla presentazione di un voto e di delibere del Consiglio regionale sullo stesso argomento.

I voti presentati sono stati 14, di cui 3 della D.C., 1 della S.V.P., 5 del P.S.I. e 5 del P.C.I., 2 della Commissione affari generali. Dei 14 voti presentati ne risultano approvati 11 e 3 ritirati. Le Commissioni hanno tenuto sedute come segue: attività sociali e affari generali, 101 sedute; finanze e patrimonio, 98 sedute; industria e commercio, 58 sedute; agricoltura e foreste, 36 sedute.

Sono state presentate e discusse 39 mozioni, di cui 4 della S.V.P., 31 del P.S.I. e P.C.I., 3 del P.L.I. e 1 di Toscana. Di queste, 13 sono state approvate, 14 respinte e 9 superate; 2 mozioni sono state dichiarate non ammissibili ai sensi del regolamento interno, 1 non è stata votata, benchè discussa.

Abbiamo tutti, appartenenti ai vari schieramenti politici, portato qui le nostre idee, le nostre preoccupazioni e i nostri sforzi, convinti di fare nel modo migliore tutto il possibile per le nostre popolazioni. Dalle diverse discussioni che talvolta si sono accese in modo preoccupante, abbiamo nuovamente dovuto

constatare che è difficile individuare il modo migliore per legiferare e amministrare. Molte di queste discussioni sono state dedicate a questioni formali di procedure e di regolamento. Questa Presidenza aveva preparato e discusso un nuovo regolamento, che però non è più stato possibile sottoporre a questo Consesso. Sono convinto che la nuova Presidenza proseguirà immediatamente all'esame di questo regolamento, per poterlo al più presto possibile sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Io sono convinto di esprimere a nome di tutti i Consiglieri l'augurio che il lavoro intrapreso tra il Governo italiano e il gruppo etnico di lingua tedesca possa portare finalmente ad una soluzione del problema dell'Alto Adige, nell'interesse di tutte le popolazioni conviventi in questa terra, l'augurio che si ristabilisca il clima di pace e di serenità auspicato da tutti quanti. Dobbiamo arrivare al punto che nessuno dei gruppi etnici viventi in questa provincia debba vivere in ansia e preoccupazione di essere danneggiato dall'altro gruppo. Solo in questa maniera sarà garantita la pacifica convivenza dei diversi gruppi, che è la base di tutti gli interventi economici e sociali a favore della popolazione.

Saluto ora i colleghi che escono da questo Consesso per riprendere le loro attività nella loro vita privata e auguro a loro una vita felice nella loro professione. Ringrazio anche loro per ciò che hanno dato a questo Consesso.

Auguro a tutti di ritrovarci dopo una campagna elettorale condotta in serenità, come speriamo.

Ringrazio la stampa per la partecipazione ai lavori di questo Consiglio, per lo sforzo di obiettività nelle informazioni così utili.


Ringrazio i funzionari del Consiglio e della Giunta per la collaborazione. Ringrazio in modo speciale, di tutto cuore, il Presidente della Giunta e tutti i membri della Giunta per il grande lavoro svolto e la collaborazione data a questa Presidenza.

Con questi auguri porgo a tutti i saluti della Presidenza e il ringraziamento ad ogni singolo consigliere per la collaborazione data a questa Presidenza.

(Applausi).

La seduta è tolta. Alle ore 13 ci ritroviamo all'albergo Luna per il pranzo.

(Ore 12.05).



APPENDICE



DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI QUALITÀ PER I PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

presentato

dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Commercio e Credito, rag. Giacomo Dusini, in data 17 aprile 1964.

RELAZIONE

Da alcuni anni l'Amministrazione regionale si è posta il problema di una particolare tutela dei prodotti tipici regionali dell'agricoltura per conferire ad essi un elemento distintivo facilmente riconoscibile, che orienti il consumatore garantendogli l'origine del prodotto e la sua qualità.

E' stata pertanto affrontata la questione relativa all'adozione di uno o più marchi collettivi regionali, da concedersi ai produttori ed alle loro organizzazioni nonché ai singoli operatori commerciali, che si sottopongano alla particolare disciplina disposta dall'Amministrazione per l'uso del marchio medesimo, nell'intento di far conoscere i marchi sia ai consumatori dei mercati tradizionali dei nostri prodotti sia di acquisire nuovi mercati.

La materia dei marchi collettivi è disciplinata dagli artt. 2569 e segg. del Codice Civile, nonché dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929 concernente disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa, i quali disciplinano la concessione e l'uso del marchio ottenuti da enti od associazioni legalmente riconosciuti per le imprese dipendenti od associate secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali.

L'Ente Regione non è però un ente economico od un consorzio di società, per cui si ritiene possa provvedere con proprie norme ad adottare propri marchi collettivi.

La Regione infatti, in base allo Statuto speciale di autonomia, ha competenza primaria in materia di agricoltura e competenza concorrente nella materia relativa all'incremento della produzione industriale e delle attività commerciali.

L'adozione di uno o più marchi collettivi per i prodotti tipici regionali, che sono quasi esclusivamente prodotti agricoli, frutta, vini e, (sarebbe augurabile, prodotti caseari), rientra certamente nelle iniziative intese a promuovere le attività commerciali, dato che lo scopo dell'intervento regionale è appunto quello di assicurare ai produttori il migliore collocamento delle merci regionali ed alle più convenienti condizioni di mercato; e non altera affatto la disciplina statutale in materia di brevetti per marchi d'impresa e di marchi collettivi. Infatti il marchio regionale si aggiunge agli altri riconosciuti, e senza nulla togliere ad essi, intende dare una ulteriore qualificazione ai prodotti regionali.

L'attuale fase di espansione delle dimensioni di tutti i fenomeni commerciali in genere, dovuta sia alla formazione del M.E.C., sia alla migliorata rapidità dei trasporti internazionali, obbliga l'operatore commerciale a competere sia sul piano interno che su quello internazionale con operatori di altre zone di produzione e mette il consumatore in grado di eseguire i confronti più svariati, affinandone il gusto e le preferenze.

Si impone pertanto il problema non solo di produrre merce di ottima qualità, ma di garantire tale caratteristica al consumatore con opportuni distintivi, creando una tradizione commerciale di cui finora hanno fruito per la

Regione solo poche ditte ed in maniera assai limitata.

La questione è di carattere generale, specialmente per far chiaramente riconoscere i nostri prodotti. E senz'altro si può affermare che l'intervento regionale nel settore in oggetto porterà maggiori vantaggi alla produzione che al commercio, dal momento che garantendo il marchio non solo la qualità, ma anche la provenienza della merce, e disponendo l'Amministrazione regionale degli opportuni controlli per il tramite dei dipendenti uffici, si impediranno quelle commistioni e contraffazioni che sono la prima causa della perdita dei mercati e di un atteggiamento di sospetto da parte dei consumatori. Detta materia rientra senz'altro nella competenza relativa all'incremento del commercio, perchè senza alterare quella che è la disciplina di carattere generale prevista dalle norme statali, aggiunge un particolare segno distintivo atto ad orientare il consumatore verso i prodotti regionali.

Di questo parere sono anche i consulenti interpellati a tale proposito dalla Amministrazione regionale, i quali dopo aver affermato che l'obiettivo della legge rientra senz'altro nella materia dell'incremento delle attività commerciali, sostengono che l'adozione del marchio otterrà, anche se in misura non facilmente predeterminabile, il fine di aumentare la fiducia nei prodotti regionali, di accrescerne la notorietà e di aumentarne i consumi attraverso una vittoriosa competizione nei mercati esteri ed interni, e concludono dicendo che il disegno di legge in esame è rispondente alla formulazione dell'art. 5, n. 3 dello Statuto speciale di autonomia.

Altro problema sollevato in sede di studio del disegno di legge è quello relativo alla invasione della sfera dei diritti privati, che si potrebbe vedere configurato nelle eventuali

azioni di tutela del marchio o di concessione di esso.

Tale aspetto del provvedimento è stato pure vagliato addivenendo alla conclusione che trattandosi non di norme coattive, ma di una disciplina alla quale gli interessati si sottopongono volontariamente non può esservi invadenza nei rapporti privati dei cittadini e si rimane sempre nel puro campo amministrativo, sul quale l'Amministrazione regionale può liberamente muoversi.

L'altro grosso problema sollevato dalla legge è quello della facoltà della Amministrazione regionale di comminare sanzioni amministrative per i trasgressori delle norme previste per la disciplina del marchio.

Su questo tema è stato espresso un approfondito parere sulla base della giurisprudenza che in questi ultimi tempi è andata formandosi in relazione alle competenze delle Regioni a statuto speciale in detta materia. In merito si ricorda come sia concordemente ammesso che in base alle massime delle sentenze della Corte Costituzionale « la potestà » normativa penale appartiene esclusivamente allo Stato, anche nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (C.C. 22 novembre 1962, n. 90) e che le Regioni a Statuto speciale od ordinario non hanno potestà normativa penale, neppure per sancire contravvenzioni relative a materia di legislazione esclusiva (C.C. 26 gennaio 1957, n. 21). La giustificazione di tale orientamento della suprema Corte Costituzionale viene fatta risalire all'art. 25, 2° comma della Costituzione, che oltre a sancire l'irretroattività della legge penale, conterrebbe anche il principio della riserva di legge in materia penale a favore dello Stato » soprattutto perchè la pena incide sugli attributi e beni fondamentali della persona.

E' però ammessa l'applicabilità di sanzioni civili e di sanzioni amministrative non convertibili, distinzione ammessa dalla stessa Cor-

te Costituzionale nella sentenza n. 6 del 26 giugno 1956, dove si riconosce il potere all'Amministrazione di applicare sanzioni amministrative.

Il consulente, dopo aver esaminato sotto i vari aspetti il problema, conclude in modo affermativo circa la possibilità di comminare sanzioni di diritto amministrativo, tutelando l'Amministrazione circa il recupero della pena deliberata mediante il ricorso alla riscossione coattiva prevista dalle norme del T.U. 14 aprile 1910, n. 639. Un precedente di tale potere è contenuto nella legge regionale 28 giugno 1962, n. 10 concernente la tutela della flora alpina.

Per quanto concerne la tutela del marchio nei confronti di terzi contravventori invece è ammesso che il marchio regionale possa godere della tutela penale prevista dall'art. 473 del Codice penale.

Passando all'esame del disegno di legge si chiarisce che con l'art. 1, posto in rilievo lo scopo della legge, che è quello di valorizzare i prodotti dell'agricoltura della Regione, di assicurarne l'origine regionale e di favorirne il collocamento, si autorizza l'adozione di un marchio collettivo regionale di qualità per ciascuno dei prodotti che si intende tutelare, con facoltà di adozione di marchi diversi per i prodotti delle due province.

L'art. 2 disciplina l'adozione dei marchi e la fissazione delle loro caratteristiche, da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

L'art. 3 prevede la composizione della Commissione consultiva per il marchio, i cui compiti sono disciplinati dall'art. 4. In particolare la Commissione dovrà essere sentita in merito alle caratteristiche dei marchi, alla loro concessione nonchè alla determinazione dei re-

quisiti dei prodotti per cui il marchio si richiede.

L'art. 5 demanda alla Giunta regionale il compito di regolamentare la disciplina per l'uso del marchio, stabilendo che deve essere prevista la corrispondenza dei requisiti qualitativi dei prodotti alle caratteristiche determinate nel regolamento.

In particolare è prevista l'istituzione di un deposito cauzionale in misura non superiore alle L. 200.000 e ne è previsto il suo incameramento in caso di grave inflazione alla disciplina del marchio.

Con gli artt. 6 e 7 si stabilisce che sui requisiti di pregio dei prodotti da tutelare debbano essere sentiti la Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige per quanto riguarda i vini nonchè gli I.P.A. per gli altri prodotti.

L'art. 8 prevede la istituzione dell'Ufficio regionale del marchio, al quale vengono assegnati i compiti amministrativi previsti dalla legge nonchè i poteri di vigilanza sui concessionari del marchio ed in genere sugli abusi che si verificassero in merito.

Ai funzionari addetti viene riconosciuta la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 221 del C.P.P. Il problema del riconoscimento di detta qualifica ai dipendenti regionali è stato affrontato e positivamente assolto ancora in sede di esame della legge regionale 16 dicembre 1959, n. 21 concernente l'istituzione della direzione regionale dei trasporti, confermato poi con legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2 sull'ordinamento degli uffici centrali (art. 9).

L'art. 9 disciplina gli abusi verificatisi nell'utilizzazione del marchio, prevedendo la sospensione della concessione ed il pagamento di una pena pecuniaria, avente appunto il carat-

tere di sanzione amministrativa, in misura variabile da Lire 500.000 a L. 5.000.000 a seconda dell'entità dell'infrazione commessa.

Inoltre è prevista la riscossione coattiva della predetta sanzione a norma delle vigenti disposizioni e viene disposto che chi sia stato privato dell'uso del marchio possa riottenerlo versando una tassa di concessione graduale alla gravità dell'inosservanza.

L'art. 10 infine prevede lo stanziamento di appositi fondi regionali per propagandare e far conoscere il marchio regionale sia all'interno che all'estero. Si ritiene all'uopo superfluo far rilevare come l'efficacia della legge che viene presentata sia proporzionata alla possibilità di raggiungere mediante una opportuna pubblicità tutti i possibili e probabili consumatori per orientarli verso i prodotti regionali, garantendo così ad essi mercati sicuri e realizzati, che ci si augura siano compensativi delle fatiche dei nostri agricoltori e degli operatori economici interessati.

Per il primo anno, nell'attesa dell'entrata in vigore della legge e della emanazione dei relativi regolamenti è previsto un modesto intervento, ma per gli anni futuri occorrerà prevedere un sufficiente stanziamento in modo che sia possibile ricorrere ed alla pubblicità giornalistica, ed a quella cinematografica e televisiva.

E' acquisito ed universalmente riconosciuto ormai che non basta saper produrre, ma occorre saper vendere e saper sostenere i propri prodotti con tutti i mezzi imposti ormai dalle moderne tecniche mercantili. Uno di questi mezzi è senza dubbio la pubblicità di ben riconoscibili marchi di qualità e di origine.

La Giunta regionale ritiene di aver portato, con il disegno di legge in esame, un ulteriore contributo per garantire ai prodotti della nostra Regione mercati più sicuri e nuove prospettive di sicuro e vantaggioso collocamento.

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, TRASPORTI E LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE

e

DISEGNO DI LEGGE

« ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI QUALITÀ PER I PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE »

RELAZIONE

Il disegno di legge riguardante l'istituzione del marchio regionale di qualità, presentato dalla Giunta regionale in data 17 aprile 1964 e successivamente emendato dalla stessa, è stato esaminato dalla Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, nelle sedute del 23 luglio e 25 settembre 1964, in presenza dell'Assessore competente, rag. Dusini, che ha fornito ampie illustrazioni sugli scopi dell'iniziativa ed ha risposto ai vari quesiti e suggerimenti formulati dai singoli commissari.

Nel corso della discussione i rappresentanti di vari settori hanno sottolineato gli aspetti positivi della prospettata istituzione del detto marchio regionale. Ciò agli effetti di garantire l'originalità, la bontà delle merci protette, così da pervenire ad un più facile ed esteso collocamento nonchè ad una maggiore remunerazione ai produttori delle stesse.

In tale occasione è stata anche da più parti rilevata l'opportunità che il provvedimento non venga limitato al solo settore dell'agricoltura ma che venga esteso anche ai prodotti dell'artigianato e di altri settori economici.

Accogliendo questa nuova impostazione, la Giunta regionale ha in parte rielaborato il

testo a suo tempo proposto, adeguando in tal senso la composizione della commissione prevista all'art. 3 del provvedimento.

Conseguentemente è stato anche modificato il titolo del disegno di legge che ora, più genericamente, suona come segue: « Istituzione del marchio regionale di qualità ».

Nella discussione articolata, l'art. 1 venne modificato nel senso che il marchio regionale può essere adottato non solo per i prodotti dell'agricoltura bensì anche per quelli delle foreste e dell'artigianato (emendamenti presentati rispettivamente dal cons. Vinante e dalla Giunta regionale e approvati con l'astensione dei consiglieri della S.V.P.). Con tale modifica l'articolo è stato approvato a maggioranza.

Al secondo comma dell'art. 2, su proposta del cons. Fiorechy, venne introdotto il parere vincolante delle due Camere di commercio. Con tale modifica l'art. 2, come anche gli articoli successivi, vennero approvati a maggioranza.

A seguito dell'estensione della sfera di

applicazione del provvedimento, l'art. 3 è stato modificato inserendo, nella commissione consultiva per il marchio di qualità, anche il capo del ripartimento forestale, nonchè i rappresentanti dell'artigianato (emendamenti presentati rispettivamente dal cons. Vinante e dalla Giunta regionale e approvati a maggioranza).

All'art. 5 sulla concessione dell'uso del marchio venne inserito, su proposta del cons. Vinante, un termine di trenta giorni entro il quale la Giunta regionale dovrà pronunciarsi.

Venne inoltre modificato l'art. 9 del testo della Giunta con un emendamento aggiuntivo proposto dal cons. Ziller sulla determinazione, nel regolamento, dell'ammontare della tassa nel caso di riconcessione.

Con le predette modifiche — integralmente riportate nel testo comparato allegato alla presente relazione — il disegno di legge nel suo complesso è stato accolto a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri della S.V.P., e viene quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Testo della Giunta regionale

« ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI QUALITA', PER I PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE ».

Art. 1

Allo scopo di valorizzare i prodotti dell'agricoltura della Regione, di assicurarne l'origine regionale e di favorirne il collocamento, è autorizzata l'adozione di un marchio collettivo regionale di qualità per ciascuno dei prodotti

Testo della Commissione

« ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI QUALITA' ».

Art. 1

Allo scopo di valorizzare i prodotti dell'agricoltura, delle foreste e dell'artigianato della Regione, di assicurarne l'origine e di favorirne ...

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

tipici regionali, destinati al consumo sia sui mercati interni che esteri.

I marchi possono essere diversi per i prodotti delle due provincie di Trento e di Bolzano, ma potrà essere adottato un unico marchio regionale di qualità per prodotti della stessa natura e di equivalente pregio organolettico.

Art. 2

L'adozione dei marchi di cui al precedente articolo 1 nonchè la fissazione dei loro elementi caratteristici sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentiti la Commissione prevista dal successivo articolo 3 e la Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

cio, la Commissione consultiva per il marchio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, saranno sentite ambedue le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 3

E' istituito presso l'Assessorato, cui è demandata la competenza in materia di commercio, la Commissione consultiva per il marchio regionale di qualità così composta:

- l'Assessore regionale al quale è affidata la materia per il commercio, Presidente;
- un esperto designato dalla Giunta provinciale di Bolzano;
- un esperto designato dalla Giunta provinciale di Trento;

Idem

Art. 2

Idem

L'adozione di un unico marchio, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, è subordinata al parere favorevole di ambedue le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 3

... regionale di qualità.

Per il marchio riguardante i prodotti agricoli, la Commissione sarà così composta:

- 1) idem
- 2) idem
- 3) idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

- due rappresentanti per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento, designati dalle rispettive Giunte camerali;
- un membro per ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, designato dalle rispettive Federazioni provinciali delle cooperative, purchè siano legalmente costituite;
- un funzionario della Divisione regionale del commercio appartenente alla carriera direttiva del ruolo amministrativo.

4)

... rispettive Giunte camerali, scelti rispettivamente uno tra i produttori ed uno tra gli operatori commerciali dei settori interessati;

5) idem

6) il capo del Ripartimento forestale;

7) idem

Per i marchi riguardanti i prodotti dell'artigianato, la Commissione sarà così modificata: i membri di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, saranno sostituiti con due rappresentanti designati uno per ciascuna delle Giunte provinciali di Bolzano e di Trento e con due rappresentanti designati uno per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nell'ambito della Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana per Trento e della Commissione provinciale dell'artigianato per Bolzano.

Funge da segretario un funzionario della Divisione regionale del commercio, appartenente alla carriera direttiva o di concetto del ruolo amministrativo.

Idem

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, così come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Idem

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta del-

Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio. Essa rimane in carica per la durata della legislatura, nella quale è avvenuta la nomina.</p>	Idem
<p>Ai membri ed al segretario della Commissione spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.</p>	Idem
<p>Al relativo onere si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.</p>	Art. 4
Art. 4	Idem
<p>La Commissione deve esprimere il proprio parere in merito:</p>	Idem
<p>a) alle caratteristiche dei marchi di qualità;</p>	Idem
<p>b) alla concessione dell'uso dei marchi ed alle condizioni che devono regolare la concessione medesima;</p>	Idem
<p>c) alla determinazione dei requisiti di qualità dei prodotti per i quali viene richiesto l'uso dei marchi;</p>	Idem
<p>d) ad ogni altro problema inerente i marchi oggetto della presente legge e per il quale la Giunta regionale o l'Assessore competente ritengano di sentirla.</p>	Art. 5
Art. 5	<p>L'uso del marchio è concesso, entro trenta giorni dalla domanda, con decreto del Presidente della Giunta ...</p>
<p>L'uso del marchio è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, ai produttori ed alle loro organizzazioni nonchè agli operatori commerciali singoli o consorziati, che si sottopongano alla particolare disciplina che verrà disposta dalla Giunta regionale con apposito re-</p>	

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

golamento per la tutela dei marchi oggetto della presente legge.

Detta disciplina deve prevedere, in particolare, la corrispondenza dei requisiti qualitativi dei prodotti alle caratteristiche determinate nel regolamento di cui al comma precedente.

La richiesta dell'uso del marchio di qualità diretta all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, deve indicare la provenienza e la quantità dei prodotti che si intendono dotare del marchio medesimo, nonché il periodo di tempo per cui si intende usarlo.

Il richiedente deve impegnarsi in sede di concessione ad usare il marchio esclusivamente per le qualità dei prodotti ammessi a fruire del particolare distintivo del marchio. La Giunta regionale è incaricata di provvedere all'assunzione di tutte le misure necessarie per il rispetto di dette norme, ivi compresa l'istituzione di un deposito cauzionale non superiore a lire 200 mila.

Detto deposito sarà incamerato dalla Amministrazione regionale qualora il richiedente non abbia ottemperato alla disciplina stabilita per l'uso del marchio.

Art. 6

Per quanto riguarda i vini, la concessione dell'uso del marchio di qualità è subordinata al riconoscimento da parte del Laboratorio chimico della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige dei requisiti necessari di pregio corrispondenti alla qualità che si intende tutelare.

Idem

Idem

Idem

Idem

Art. 6

Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 7	Art. 7
<p>Per quanto riguarda la frutta e gli altri prodotti agricoli, la concessione dell'uso del marchio è subordinata al riconoscimento da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio dei requisiti di qualità corrispondenti alla qualità tutelata dal marchio.</p>	Idem
Art. 8	Art. 8
<p>Presso la Divisione regionale del commercio è istituito l'Ufficio regionale del marchio di qualità. Ad esso sono addetti funzionari ed impiegati assegnati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 gennaio 1964, numero 2, contenente norme sull'ordinamento degli uffici centrali.</p>	Idem
<p>L'ufficio assolve ai compiti amministrativi previsti dalla presente legge e svolge l'attività di vigilanza per l'osservanza, da parte dei concessionari, delle norme della presente legge e del disciplinare di concessione.</p>	Idem
<p>Gli impiegati addetti all'Ufficio, in quanto incaricati di ricercare ed accertare le contravvenzioni alla presente legge, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del C.P.P.</p>	Idem
Art. 9	Art. 9
<p>Per la disciplina dell'uso del marchio la Amministrazione regionale potrà avvalersi oltre che dell'opera degli I.P.A. anche di quella della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige.</p>	Idem
<p>Per eventuali abusi verificatisi nella utilizzazione del marchio i concessionari sono soggetti alla sospensione o alla revoca del decreto di concessione dell'uso del marchio o ai paga-</p>	Idem

Testo della Commissione

Testo della Giunta regionale

mento di una pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

L'entità concreta della sanzione sarà determinata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto dell'entità dei prodotti abusivamente commerciati, del periodo dell'abuso e del danno subito dall'economia regionale.

L'ammontare relativo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta determinazione.

Ove il contravventore non ottemperi al versamento della somma dovuta, la riscossione coattiva della somma avviene secondo le norme di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Chi sia stato privato dell'uso del marchio può riottenerlo versando una tassa di concessione stabilita in modo graduale e secondo la gravità dell'inosservanza.

Art. 10

Al fine di far conoscere e tutelare sia all'interno che all'estero il marchio regionale sono stanziati nel bilancio regionale appositi fondi con i quali predisporre e finanziare sia campagne pubblicitarie da realizzarsi a mezzo stampa, films pubblicitari ed altri mezzi idonei, sia apposite conferenze ed incontri di operatori commerciali interessati.

L'entità di detto stanziamento sarà fissata annualmente in sede di approvazione della legge regionale sul bilancio.

All'onere di Lire 3 milioni previsto dalla presente legge per il 1964 si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Idem

Idem

Idem

... dell'inosservanza, da determinarsi nel regolamento.

Art. 10

Idem

Idem

Idem

COMMISSIONE LEGISLATIVA
FINANZE E PATRIMONIO

« ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI QUALITÀ PER I PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE »

P A R E R E

(a sensi del 6° comma dell'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

La Commissione legislativa nella seduta del 7 ottobre 1964 ha espresso parere favorevole all'unanimità al disegno di legge.

Si trasmette al Consiglio regionale per la approvazione.

NORME PER L'ACCESSO AL GRADO INIZIALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI.

Art. 1

La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali si consegue previo accertamento di idoneità, ottenuta con la frequenza ad apposito corso della durata di mesi cinque.

Art. 2

L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso per esami, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare il ventottesimo anno di età, anche in caso di cumulo di benefici;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al servizio di montagna, accertata, prima che il candidato sostenga la prova scritta, da apposita commissione composta da tre medici, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta;

e) pagella scolastica o certificato attestante il superamento degli esami del secondo ciclo didattico della scuola elementare.

Non possono partecipare al concorso:

— gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal predetto elettorato;

— coloro che hanno cessato dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

— i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro, che non risultino in possesso dei prescritti requisiti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3

A parità di merito costituiscono titoli preferenziali per la partecipazione al corso di cui al precedente articolo 1, nell'ordine:

- a) il diploma rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano di Corzano (Brescia), sezione coordinata di Edolo;
- b) il certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario o forestale.

Art. 4

Le materie di esame e la composizione della Commissione esaminatrice per il concorso, previsto dall'art. 2, sono determinate con regolamento di esecuzione della presente legge. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Consiglio regionale.

Art. 5

I vincitori del concorso vengono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al precedente art. 1, al termine del quale devono sostenere un esame di idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale.

Le materie di insegnamento del corso, nonché la composizione della Commissione di esame saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge, con il rispetto delle norme previste dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli allievi guardie appartenenti al gruppo linguistico tedesco il corso viene svolto in provincia di Bolzano e l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca.

Art. 6

Agli allievi guardie forestali è corrisposto, durante la frequenza del corso di cui all'articolo 5 della presente legge, il trattamento

economico previsto per gli allievi guardie forestali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7

Nella prima applicazione della presente legge il personale appartenente alla carriera esecutiva del ruolo organico amministrativo ed alla carriera ausiliaria del ruolo tecnico, che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge, da almeno un anno, o abbia svolto con carattere di continuità, per eguale periodo, servizi di campagna presso uffici forestali periferici e che non abbia superato il 45° anno di età, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Gli applicati aggiunti, gli agenti tecnici, sono inquadrati nel grado di guardia, mentre il personale con qualifica superiore è inquadrato nel grado di guardia scelta, conservando nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

La domanda di cui al primo comma del presente articolo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata per via gerarchica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere del Consiglio di amministrazione del personale.

L'avanzamento al grado di Vicebrigadiere del personale contemplato nel presente articolo può essere disposto anche in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti a seguito di vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Il corso previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, è indetto entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio computato per metà per il transito dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, per effetto dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, viene rivalutato per intero nel computo dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8

Nella prima applicazione della presente legge, il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'articolo 2 è elevato ad anni 36.

Art. 9

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14, continua ad applicarsi fino alla pubblicazione del primo bando di concorso a norma della presente legge.

Art. 10

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio passivo dell'esercizio finanziario medesimo:

- alle spese per l'attuazione del corso di cui all'articolo 1 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 119;

- alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 34;
- all'onere di cui all'articolo 6 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 20.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DISEGNO DI LEGGE N. 195: TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964 (*)

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

(*) Vedi Appendice a pag. 43

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964*Stato di previsione dell'entrata*

In aumento:

ENTRATA STRAORDINARIA

Accensione di debiti

Cap. n. 55 bis - (di nuova istituzione) - Accensione di un mutuo passivo (legge regionale 6 novembre 1964, n. 35)	L. 687.500.000
--	----------------

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. n. 55 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	317.820.000
---	----	-------------

b) In aumento:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20 - Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, indennità di licenziamento, indennità per una sola volta in luogo di pensione e assegni congeneri dovuti per legge	L.	9.320.000
---	----	-----------

SPESA STRAORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Oneri generali

Cap. n. 86 - Interessi compresi nelle annualità da corrispondere in ammortamento dei mutui contratti in dipendenza di provvedimenti legislativi; oneri erariali inerenti all'ammortamento	L.	50.000.000
---	----	------------

da riportare	L.	59.320.000
--------------	----	------------

Riporto L. 59.320.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 125 bis (di nuova istituzione) - Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione. (L.R. 31 ottobre 1964, n. 31) (prima quota)	L.	25.000.000
Cap. n. 127 - Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe	L.	3.000.000
Cap. n. 128 - Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie	L.	3.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Industria

Cap. n. 137 - Spese, contributi e sussidi per promuovere e incrementare la produzione industriale e per agevolare la diffusione dei prodotti stessi all'interno e all'estero. Spese per promuovere ed incrementare lo sfruttamento delle risorse energetiche della Regione	L.	3.000.000
--	----	-----------

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 147 bis (di nuova istituzione) - Contributo alla S.p.A. « Ferrovia locale Lana - Postal - Lana di Sopra » per il rammodernamento del tratto ferroviario Stazione Lana - Postal F.S. - Lana di Sotto (L.R. 31 ottobre 1964, n. 33)	L.	18.500.000
Cap. n. 147 ter (di nuova istituzione) - Contributo straordinario al Consorzio per l'Aeroporto delle Dolomiti e del Garda, con sede in Bolzano, per i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'Aeroporto civile di Bolzano (L.R. 6 novembre 1964, n. 35) (prima quota)	L.	100.000.000

Lavori pubblici

Cap. n. 156 - Contributo nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (L.R. 30 maggio 1951, n. 3 e art. 17 della L.R. 1 luglio 1963, n. 17) (seconda quota) (L.R. 6 novembre 1964, n. 35)	L.	150.000.000
da riportare	L.	361.820.000

	Riporto	L.	361.820.000
Cap. n. 156 ter (di nuova istituzione) - Contributi straordinari in misura non superiore al 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (L.R. 6 novembre 1964, n. 35) (prima quota)		L.	337.500.000
Cap. n. 156 quater (di nuova istituzione) - Contributi ai Comuni della Regione per l'esecuzione di opere stradali (L.R. 6 novembre 1964, n. 35) (prima quota)		L.	50.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 169 bis (di nuova istituzione) - Contributo alla Caritas Diocesana di Bolzano per l'acquisto di un immobile a Cesenatico da adibire a colonia marina (L.R. 6 novembre 1964, n. 35)		L.	50.000.000
--	--	----	------------

FINANZE E PATRIMONIO

Partecipazioni azionarie e conferimenti diversi

Cap. n. 191 bis (di nuova istituzione) - Spesa per la sottoscrizione di ulteriori quote di capitale della società per azioni « Idrovia Ticino - Milano Nord - Mincio » con sede in Brescia (L.R. in corso di promulgazione)		L.	6.000.000
Cap. n. 191 ter (di nuova istituzione) - Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino - Alto Adige e della annessa sezione per il credito agrario di miglioramento (L.R. in corso di promulgazione) (prima quota)		L.	200.000.000
	TOTALE	L.	<u>1.005.320.000</u>

DECRETO
DEL MINISTRO DELL'INTERNO
21 dicembre 1964 n. 3489

« APPROVAZIONE DEL TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964 ».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige concernente il terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964;

Considerato che detto disegno di legge esaminato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 21 ottobre 1964 ha riportato nella votazione finale il voto favorevole della maggioran-

za dei consiglieri della Provincia di Trento ma non quello della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia di Bolzano;

Visto l'articolo 73 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del citato provvedimento di variazione;

d e c r e t a :

E' approvato il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1964 secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse.

Roma, 21 dicembre 1964

IL MINISTRO: Taviani

